Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce di usare dichiarazioni extraprocessuali

di Fulvio Graziotto

Pubblicato il 20 Ottobre 2018

Segnaliamo una recente sentenza di Cassazione sull'annoso problema del divieto di prova testimoniale nel processo tributario. Tale divieto non implica l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni assunte in sede extraprocessuale, che rilevano quali elementi indiziari

Nel processo tributario, il **divieto di prova testimoniale** si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio; non implica l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni assunte in sede extraprocessuale, che rilevano quali elementi indiziari che possono concorre a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice.
Decisione: **Ordinanza n. 6616/2018 Cassazione Civile - Sezione VI**

Massima

Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7 del d. lgs. n. 546 del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorre a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice

Osservazioni

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello del contribuente e riformave la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF, addizionali ed IRAP.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo per violazione dell'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo. n. 546/1992 e dell'art. 2697 codice civile.

La Cassazione, richiamandosi a precedenti pronunce, rigetta il ricorso in base al principio seguente, che, analogamente, vale anche per il contribuente: «Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7 del d. lgs. n. 546 del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorre a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice» (cfr. Cass. sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9080; Cass. sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8639)».

Giurisprudenza rilevante

Cass. nn. 9080/2017, 960/2015 e 8639/2013.

Disposizioni rilevanti

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546 - Disposizioni sul processo tributario - Testo vigente al 12-10-2018

Art. 7 - Poteri delle commissioni tributarie

1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.

4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
Permalink al Testo Integrale

Codice civile - Testo vigente al 12-10-2018

Art. 2697 -Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Fulvio Graziotto

20 ottobre 2018

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D